

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**

**Provincia di Monza e della Brianza**

**C.F.: 02254070150**

**P.IVA: 00732220967**

**REP.N. \_\_\_\_**

**RACC.N. \_\_\_\_**

**CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**DELLA DURATA DI SEI ANNI DEL SERVIZIO DI**

**SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK**

**MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

**“ZERO PLASTICA” PRESSO L'AREA RISTORO DEL COMUNE DI**

**AGRATE BRIANZA IN VIA SAN PAOLO 24**

**CIG B12B2BE6AA**

**DITTA: \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Municipio, avanti a \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Agrate Brianza, autorizzato a ricevere e rogare gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett, c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi:

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Agrate Brianza, C.F. 02254070150 e partita IVA 00732220967 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore LL. PP. ed Ecologia, nominato a tale carica con atto del Sindaco n. 27 del 27.12.2023, di seguito nel presente atto denominata “Amministrazione Aggiudicatrice”.

- Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta con nr. REA \_\_\_\_\_ alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_. Tale carica risulta dalla visura camerale conservata agli atti. Il Sig. \_\_\_\_\_ è munito di firma digitale a lui intestata di seguito nel presente atto denominato "concessionario".

Della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario rogante sono personalmente certo per conoscenza diretta e personale dell'ing. \_\_\_\_\_ e previa identificazione del sig. \_\_\_\_\_ mediante esibizione della carta di identità nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in corso di validità (scadenza il \_\_\_\_\_).

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso

#### **PREMESSO**

- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il progetto di servizio denominato "CONCESSIONE DELLA DURATA DI SEI ANNI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI "ZERO PLASTICA" PRESSO L'AREA RISTORO DEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA IN VIA SAN PAOLO 24", per l'importo stimato di complessivi € 48.087,00 (IVA 10% esclusa, dedotto il canone da riconoscere all'amministrazione e l'eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi) per l'avvio dell'iter procedimentale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71

per affidamento in concessione ai sensi dell'art. 176 e successivi del D.Lgs 36/2023 del suddetto servizio con criterio di aggiudicazione con massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (l'elenco prezzi riporta i prezzi unitari comprensivi di IVA);

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ per aver offerto il ribasso unico percentuale di \_\_\_\_\_% sull'elenco prezzi posto a base di gara (l'elenco prezzi riporta i prezzi unitari comprensivi di IVA). I suddetti prezzi offerti in sede di gara si devono intendere applicati in caso di pagamento in contanti mentre in caso di utilizzo di chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone dovranno essere applicati prezzi inferiori di almeno il 10% rispetto a quelli applicati in caso di pagamento in contanti.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati, da considerare parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti della Stazione Appaltante e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

#### **Articolo 2 – Oggetto, durata e ammontare della concessione**

L'oggetto della concessione è il servizio di somministrazione di bevande calde,

fredde e snack a mezzo di distributori automatici “ZERO PLASTICA” (n. 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e snack) presso l’area adibita a punto ristoro della sede del Comune di Agrate Brianza - via San Paolo 24.

La concessione prevede a carico dell’aggiudicatario la completa gestione del servizio a favore dei dipendenti del Comune di Agrate Brianza, collaboratori e ospiti dell’Ente, i quali corrispondono direttamente all’aggiudicatario il prezzo delle bevande e degli alimenti acquistati.

La durata della concessione è stabilita in 6 (sei) anni a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori e contestuale redazione del verbale di avvio del servizio di cui al successivo art. 7 redatto in contraddittorio tra il concessionario e la stazione appaltante e che dovrà preferibilmente avere inizio il 1° luglio 2024.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La presente concessione è da intendersi in regime di non esclusività, l’Ente potrà quindi indire procedure per il posizionamento di distributori automatici in altri edifici di proprietà diversi dalla Sede Comunale di via San Paolo 24.

Il locale in cui verranno installati i distributori nonché i relativi impianti elettrico e idrico sono di proprietà del Comune di Agrate Brianza e non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della presente procedura di affidamento.

Il presente contratto è immediatamente efficace tra le parti e l’Amministrazione procederà alla consegna degli spazi per l’allestimento degli stessi con i distributori

automatici, necessari per l'avvio del servizio come descritto al successivo art. 7.

L'Amministrazione, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del contratto, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna degli spazi ai fini dell'erogazione del servizio.

Qualora il concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 3 – Allegati al contratto**

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) Elenco prezzi (comprensivi di IVA)
- b) Planimetria posizione distributori
- c) Patto d'integrità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2010;
- d) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agrate Brianza;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Schema di contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Articolo 4 – Contesto di riferimento e utenza**

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.

Attualmente presso il Comune di Agrate Brianza, prestano servizio circa 80 dipendenti e collaboratori, non è previsto l'accesso all'area da parte di utenti terzi e

non viene erogato alcun servizio interno di bar, mentre il servizio mensa è in luogo esterno all'edificio comunale.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Gli spazi concessi in uso dal Comune devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente Schema di Contratto, salvo diversa autorizzazione. I distributori dovranno essere installati presso l'area adibita a ristoro nella sede di via San Paolo 24 in Agrate Brianza indicata dall'Amministrazione in sostituzione di quelli attualmente presenti nell'area. Il distributore di bevande calde potrà essere allacciato all'impianto di acqua diretta.

#### **Articolo 5 – Valore della concessione**

Il valore stimato della concessione di servizio è da ritenersi, quantificato per il periodo di sei anni di riferimento, in € 44.388,00 (IVA 10% esclusa e dedotto il canone da riconoscere all'amministrazione). Il calcolo presunto è stato effettuato sulla base del prodotto fra il numero medio di utenti giornalieri (60), la consumazione giornaliera media per utente esclusa IVA 10% (€ 0,73), giorni di presenza media dell'utenza nell'Ente (210 giorni/anno), durata del contratto di concessione (6 anni) dedotto il canone complessivo da corrispondere all'Amministrazione (€ 10.800,00). Quanto sopra considerando che i distributori sono dedicati al personale dipendente del Comune, ai collaboratori ed eventuali ospiti. Non è previsto l'accesso all'area da parte di utenti terzi. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non

costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario. Data la natura della concessione, l'Amministrazione ha valutato gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenza, pari a zero.

Nell'offerta del Concessionario si intendono compresi i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi alla presente concessione (visite mediche del personale addetto, formazione D.Lgs.81, medico competente etc.), che ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, il concorrente deve indicare nell'offerta economica.

#### **Articolo 6 – Canone per l'utilizzo degli spazi e dell'energia elettrica – tracciabilità**

L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere un canone di concessione quale rimborso forfettario per le spese sostenute dall'Ente per la fornitura di elettricità, acqua per il funzionamento dei distributori automatici installati nonché per la pulizia del locale pari a € 1.800,00 annuo IVA esente. Il canone è da corrispondere annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria Comunale con importo proporzionale ai mesi di erogazione del servizio. Il canone per l'anno 2024 dovrà essere corrisposto entro il 31.12.2024. Nel caso del canone previsto per il 2030 sarà da corrispondersi entro il 30 giugno dello stesso anno. Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Ente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva.

Il concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Articolo 7 – Avvio del servizio**

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto di concessione, con inizio presunto il 1° luglio 2024, il concessionario dovrà procedere all'installazione dei distributori automatici negli spazi individuati dall'Amministrazione pena l'applicazione delle penali previste all'art. 19 del presente Schema di Contratto.

L'avvio del servizio avviene mediante sottoscrizione di un verbale con il quale le parti si danno atto dell'avvenuta installazione dei distributori automatici e dell'avvenuta verifica con esito positivo del loro funzionamento e stabiliscono formalmente la data di avvio del servizio. Dalla predetta data di avvio decorre la durata del contratto e da tale data sono dovuti i canoni di cui al precedente art. 6.

Il verbale di avvio del servizio è redatto dopo la data di installazione di distributori in contraddittorio tra il RUP e il responsabile della ditta aggiudicataria.

Dal verbale di avvio del servizio dovrà rilevarsi:

- l'effettuazione della verifica effettuata sul funzionamento dei distributori;
- la data di decorrenza del servizio;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata al successivo articolo 16 (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, ecc.).

In caso di ritardo nell'avvio dei servizi si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 19.

#### **Articolo 8 – Riconsegna degli spazi**

Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà



rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione definitiva. A tal proposito, verrà redatto apposito verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati. Lo svincolo della garanzia definitiva sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio). Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita. Nel caso in cui il concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, l'Amministrazione applicherà le penali previste all'art. 19 del presente Schema di Contratto.

#### **Articolo 9 – Prodotti da erogare**

Nei distributori di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi di proprietà del Comune, dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

I distributori dovranno essere **garantiti “ZERO PLASTICA”** con certificazione dei materiali utilizzati in sostituzione della plastica monouso come da Decreto legislativo n. 196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE)

2019/904 “Single use plastic (SUP)”.

I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l'erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:

- bevande calde: caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato macchiato, orzo, cappuccino, cappuccino al cioccolato, cioccolata, latte, the;
- bevande fredde: bevande analcoliche fredde, acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica), succhi di frutta, thè (ESCLUSE bevande confezionate con plastica monouso);
- alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e wafer;
- prodotti freschi per garantire una maggiore offerta ristorativa quali ad esempio: panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr., tramezzini farciti con prodotti vari da minimo 80 gr., focacce farcite con prodotti vari da minimo 80 gr., macedonie, insalate miste, yogurt, ecc.

Dovrà essere garantita anche l'erogazione prodotti senza zucchero e/o glutine e/o lattosio, biologici o provenienti da commercio equo-solidale, prediligendo, ove possibile, alimenti con confezioni in materiali biodegradabili e proposte di Healthy Food (senza grassi idrogenati, coloranti, aromi artificiali, additivi alimentari, conservanti ed emulsionanti, e prodotti a filiera corta o Km 0). Tutti i prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:

## BEVANDE CALDE

1. caffè espresso con miscela arabica almeno al 60% con grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione;
2. latte in polvere grammatura minima 8 g per ogni erogazione;
3. cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per ogni erogazione;
4. tè almeno 14 g di tè in polvere per ogni erogazione;
5. cioccolato almeno 25 g di miscela in polvere per ogni erogazione.

BEVANDE FREDDE dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:

1. acqua naturale/frizzante/effervescente naturale in bottigliette da cl 50;
2. bibite, the e succhi di frutta in bottigliette di pet da minimo cl 50;
3. bibite in lattina da minimo cl 33;
4. succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta.

Ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità. I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento, gli unici che potranno poi essere esposti in vendita nelle sedi dipartimentali. È fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione. Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva

informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.).

#### **Articolo 10 – Prezzi di vendita dei prodotti e aggiornamento prezzi**

I prezzi di vendita al pubblico IVA inclusa e comprensivi di ogni onere sono quelli derivanti dall'offerta economica formulata in sede di gara. I costi dei prodotti sono pagati direttamente dagli utenti al gestore del servizio. I suddetti prezzi saranno mantenuti per tutta la durata del presente contratto. In caso di applicazione della clausola di revisione prezzi si applica quanto previsto all'art. 3.4 del disciplinare di gara al quale si rimanda. I suddetti prezzi offerti si devono intendere applicati in caso di pagamento in contanti mentre in caso di utilizzo di chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone dovranno essere applicati prezzi inferiori di almeno il 10% rispetto a quelli applicati in caso di pagamento in contanti.

#### **METODI DI PAGAMENTO**

I distributori devono accettare pagamenti con moneta e devono erogare il resto,

segnalando chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto. I distributori possono inoltre accettare pagamenti con chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone forniti dal Concessionario gratuitamente. In caso di fornitura di chiavetta/tessera magnetica ricaricabile, queste verranno restituite al Concessionario medesimo al termine della concessione. A garanzia della restituzione, il Concessionario può richiedere una cauzione unitaria pari a massimo € 3,00 (Euro tre/00) per ciascuna chiavetta/tessera magnetica ricaricabile, che verrà restituita all'utente medesimo al momento della restituzione di ciascuna chiavetta/scheda magnetica. Nel caso di smarrimento delle suddette, il Concessionario provvederà a trattenere la somma versata al momento del ritiro della Chiavetta stessa (pari ad € 3,00), a titolo di rimborso.

#### **Articolo 11 – Caratteristiche dei distributori automatici**

I distributori dovranno essere **garantiti “ZERO PLASTICA”** con certificazione dei materiali utilizzati in sostituzione della plastica monouso come da Decreto legislativo n. 196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904 “Single use plastic (SUP)”. Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto del contratto, 7 giorni su 7. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. I distributori inoltre dovranno essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, muniti di marcatura CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), essere conformi alla

normativa europea ISO 9001 (sistema di qualità) e ISO 14001 (certificazione ambientale) e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata del contratto, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (minimo di classe energetica A e A+). Il concessionario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende impiegare.

In particolare, le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- essere conformi con quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme specifiche di sicurezza per i distributori automatici);
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della Società, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.

Il Concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari (bicchieri e palette monouso) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti con approccio plastic free. Nello specifico si richiede che vengano inseriti accessori monouso come: bicchieri monouso in carta certificata PEFC (cioè derivante da foreste gestite in modo sostenibile) per caffè biodegradabili, cioè riciclabili al 100% e palette monouso in legno 100% biodegradabili/ compostabili. Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo. La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata tra il Rup e il Concessionario. I distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al d.lgs 193/2007 (controlli in materia di sicurezza alimentare), al d.lgs 127/2015 (obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei ricavi generati da tali apparecchi) e al d. lgs. n. 81/08. Il concessionario, rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Inoltre, i distributori da installare devono:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non

esposto a contaminazioni;

- se predisposti con gettoniera elettronica accettare tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto oppure essere dotati di pagamento elettronico;
- essere dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di sistemi di verifica erogazione atti a trattenere l'importo solo in caso di effettiva erogazione della tipologia di prodotto prescelta;
- essere a basso consumo e con classe energetica certificata;
- nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero (o sua esclusione) nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.
- i prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza.

#### **Articolo 12 – Sistema HACCP - Piano di Igiene e Pulizia**

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Schema di Contratto, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP. Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.



### **Articolo 13 – Modalità di svolgimento del servizio**

Il personale addetto al servizio può accedere alla sede dalle ore 9.00 tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi; la permanenza del personale addetto al servizio sarà consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di rifornimento, manutenzione e pulizia, e comunque non oltre le ore 17.00.

Il concessionario deve:

- a. garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- c. utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- d. usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; e) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- e. in prossimità delle aree ristoro sono collocati idonei recipienti porta rifiuti per la raccolta differenziata dei quali dovrà servirsi correttamente per lo smaltimento di eventuali rifiuti originati durante l'attività di rifornimento dei distributori;
- f. garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione

- dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- g. impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
  - h. provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
  - i. provvedere, su richiesta degli uffici interessati, all'eventuale spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
  - j. fornire chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone come da precedente art. 10.

#### **Articolo 14 – Assistenza e manutenzione**

Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Amministrazione. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra descritti saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19. L'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici

deve avvenire nei giorni e orari concordati con l'Amministrazione.

#### **Articolo 15 – Responsabilità del concessionario**

Il concessionario deve provvedere all'acquisto dei prodotti da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'Amministrazione per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande. Il concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **Articolo 16 – Oneri ed obblighi a carico del concessionario**

Saranno a carico del concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:

- a. alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte nonché ai bolli previsti dalla normativa vigente per la stipula del contratto e per bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- b. alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- c. alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico

dell'Amministrazione;

- d. all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. all'acquisto, il trasporto e l'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di gestione distributori automatici, dei prodotti necessari alla pulizia (detersivi, disinfettanti, ecc.) degli spazi e delle macchine, ecc.;
- f. all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l'erogazione delle bevande e degli alimenti;
- g. alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- h. per furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore.

Graveranno sul concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.

Il concessionario, inoltre, dovrà:

- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione

delle apparecchiature;

- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di avvio del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alle normative CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d'istruzioni per l'uso, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'installazione dei distributori, l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 e successivi del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Dopo la stipula del contratto, il concessionario non può sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna altresì, per quanto di propria competenza, ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del servizio.

Il concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti.

Il concessionario dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e

di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Le parti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, come indicato dalla Legge n.190/2012 s.m.i.

Il concessionario conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve eseguire il servizio nel rispetto del D.lgs. n.81/2008 s.m.i., nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta realizzazione della concessione.

#### **Articolo 17 – Personale impiegato nel servizio**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato a operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il concessionario, per quanto riguarda il personale dipendente, deve:

- rispettare tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza e dagli accordi integrativi degli stessi;
- osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, la tutela, la protezione, la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'assistenza ed il collocamento obbligatorio dei lavoratori, nonché di quanto altro stabilito dalla legge a tutela dei lavoratori.

Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge il

servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche o integrazioni e garantisce, nel contempo, il rispetto delle norme derivanti dal medesimo CCNL.

Il servizio alle dipendenze del concessionario o per il concessionario non può costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l'Amministrazione. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Schema di Contratto e si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'Inail dal comportamento del concessionario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che ritiene opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di accertare la regolarità del concessionario. Il personale impiegato deve tenere un comportamento discreto, decoroso e irreprensibile, osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture dove si svolge il servizio, mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività l'Amministrazione durante l'espletamento del servizio.

#### **Articolo 18 – Verifiche di conformità e controlli**

I controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente dalle Autorità pubbliche preposte allo scopo. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico-sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente Schema di Contratto.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video.

L'attività di verifica riguarda la gestione dei servizi in affidamento nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a. pulizia ed igiene: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in tutti gli spazi utilizzati per il servizio nonché la qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia;
- b. validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- c. ulteriori verifiche ritenute opportune dall'Amministrazione.

#### **Articolo 19 – Contestazioni, rilievi e penali**

Le risultanze delle verifiche nonché i riscontri di gradimento dell'utenza possono comportare l'applicazione di penali e la formulazione di raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive. Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati al concessionario per iscritto via e-mail dal Rup. In tal caso, il concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Rup applica le penali al concessionario. Le suddette penali sono applicate con semplice comunicazione, senza particolari formalità, ed il pagamento deve essere immediatamente eseguito anche in caso di contestazione. In caso di mancato pagamento l'Amministrazione si avvale della cauzione definitiva di cui al successivo art. 20.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Schema di Contratto, ovvero al verificarsi di abusi o inadempimenti nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni violazione:

- 1‰ dell'importo annuo per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi occupati dai distributori automatici;
- 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'installazione dei distributori automatici negli spazi individuati dall'Amministrazione;
- 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'avvio del servizio di cui al precedente art. 7.
- 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la restituzione degli spazi al termine del contratto;
- 1‰ dell'importo annuo per ogni giorno di ritardo nel rifornimento dei distributori con carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del concessionario (numero esposto sui distributori per assistenza e guasti);
- 1‰ dell'importo annuo per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 14 del presente Schema di Contratto o per assistenza e manutenzione.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione ed entro i termini concordati, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823,

comma secondo, del codice civile.

#### **Articolo 20 – Garanzia definitiva e assicurazione**

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo di euro \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. Il concessionario ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa R.C.T.

(Responsabilità civile verso terzi) di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ quietanzata in data \_\_\_\_\_, con scadenza annuale e tacito rinnovo, con un massimale per sinistro pari ad € \_\_\_\_\_ per persone e cose e un massimale RCO per sinistro pari ad € \_\_\_\_\_ con limite a persona pari ad € \_\_\_\_\_ a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

- Le appendici alla polizza sono espressamente stipulate con riferimento all'appalto del Comune di Agrate Brianza;
- La polizza dovrà avere una durata pari a quella della concessione affidata; in caso di durata inferiore, la ditta concessionaria dovrà fornire la prova del rinnovo della stessa;
- La polizza R.C.T. ha un massimale unico per sinistro non inferiore a € \_\_\_\_\_, sia per danni a persone che a cose e animali, anche se appartenenti a più persone. La polizza assicurativa non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del concessionario. Così come anche gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
- La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà restare depositata per tutta la durata del contratto e dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune di Agrate Brianza.
- Le garanzie prestate dal concessionario coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- La Compagnia di Assicurazione riconosce la qualifica di Assicurato anche alle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

- La Compagnia di Assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs 23/02/2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto di appalto.

In deroga e/o aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione, la garanzia viene estesa ai:

- danni a persone e cose di terzi conseguenti a incendio dei beni di proprietà del concessionario o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
- danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono le prestazioni.

La copertura Assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

La Compagnia di Assicurazione rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del Committente o qualsiasi ente/società del Committente, degli Amministratori, dei dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo del Committente e membri delle loro famiglie.

#### **Articolo 21 – Subappalto**

Il concessionario indica in sede di offerta le parti del contratto che intende affidare in subappalto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. Le prestazioni oggetto della presente concessione non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Per quanto qui non riportato e per quanto compatibili si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 22 – Recesso unilaterale**

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivate ragioni senza che per questo il concessionario possa addurre qualsiasi richiesta a titolo di rimborso, danno, mancato introito o altra forma di richiesta economica comunque denominata. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e per quanto qui non riportato riguardo alla definizione, procedure e modalità di recesso del contratto, si rimanda all'applicazione dei contenuti, delle disposizioni e delle modalità esecutive previste dal D.Lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

#### **Articolo 23 – Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento**

Il concessionario, sottoscrivendo il contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Schema di Contratto e in tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà sollevare eccezioni per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 24 – Controversie**

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine alla presente concessione, è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### **Articolo 25 – Domicilio del concessionario**

Il concessionario elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Agrate

Brianza o in altra sede all'interno del Comune. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede istituzionale, sita in Agrate Brianza, Via San Paolo n. 24.

#### **Articolo 26 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

2. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

4. Le parti danno atto che il concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato alle disposizioni di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario ripete in questa sede i contenuti della dichiarazione di essere/non essere assoggettato alla normativa in materia di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, con effetti pienamente liberatori per la Stazione appaltante.

#### **Articolo 27 – Normativa**

Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio è obbligato a

svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e delle seguenti principali disposizioni legislative sottoelencate

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente “l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità” e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di “indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”;
- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedura nel campo della sicurezza alimentare;
- D. Lgs. n. 181/2003 - Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa

pubblicità;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Progetto di Guida all'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005;
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 "Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari", aggiornato dal Regolamento n. 107/2008 e dal Regolamento n. 1169/2011;
- D. Lgs. n. 114/2006 recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
- D.Lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- D.lgs. n.231 del 15 dicembre 2017 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011;
- D.lgs. n. 196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904 "Single use plastic (SUP)";
- L.R. Lombardia 21 settembre 2007, n. 29 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;



- Regolamento (UE) n. 202/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Regolamento (UE) n. 174/2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema di Contratto, il contratto sarà disciplinata dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle norme del Codice Civile.

#### **Articolo 28 – Spese e registrazione**

1. Sono a carico del concessionario e tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di concessione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 29 – Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 30 - Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse**

Le parti dichiarano l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1 comma 42 lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Agrate

Brianza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024.

**Articolo 31 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.**

La Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Articolo 32 – Misure anticorruzione 2024-2026 (costituente sezione del P.I.A.O. 2024-26)**

Il contraente concessionario prende atto di quanto contenuto e regolamentato in materia di prevenzione e gestione del rischio di corruzione nelle misure anticorruzione 2024-2026 (costituenti sezione del P.I.A.O. 2024-26) del Comune di Agrate Brianza pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale del Comune, e recepisce altresì le modalità di comportamento ivi descritte per quanto concerne o possa concernere l'appalto in oggetto.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della società e negli organismi tecnici e amministrativi. Il concessionario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94-100 del D.lgs. n. 36/2023. Le parti si danno espressamente atto che ai sensi dell'art. 54 bis del Dlgs 165 del 2001 e della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 9 giugno 2021 i lavoratori e collaboratori del contraente concessionario sono soggetti alla tutela del whistleblower per eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità relativi alla stazione appaltante.

### **Articolo 33 - Prevenzione interferenze illecite**

Il contraente concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna a valutare di ricorrere alla clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Articolo 34 - Codice di comportamento**

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dalla ditta \_\_\_\_\_ per l'espletamento della concessione in oggetto del presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agrate Brianza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024 che viene consegnato in copia alla ditta \_\_\_\_\_ e che ne rilascia ricevuta. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Viene consegnato contestualmente il Codice di comportamento, affinché

L'affidatario lo metta a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti più adeguati. L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto in data odierna il suddetto codice di comportamento, con ciò liberando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito. L'affidatario, con il presente contratto, assume su di sé l'obbligo che deriva dall'art.1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n.190 s.m.i., che ha introdotto il comma 16 ter nell'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, a pena di nullità. A tale proposito essa assume su di sé la specifica obbligazione corrispondente al dettato della norma, consapevole della sanzione che essa prevede.

**Articolo 35 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese

terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, e finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Agrate Brianza che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti che si potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 039-60511 Indirizzo PEC: [comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it). I soggetti interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Agrate Brianza al seguente indirizzo e-mail: [rpd@comune.agratebrianza.mb.it](mailto:rpd@comune.agratebrianza.mb.it). L'informativa privacy completa è disponibile presso l'ufficio di riferimento e sul sito internet comunale.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e composto da n. 38 pagine, viene da me, Segretario Generale, letto ad alta ed intellegibile voce alle

parti a video che lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Talché lo confermano in ogni sua parte, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere puntuale conoscenza. Le parti lo approvano e con me lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, apponendo la propria firma digitale previamente da me verificata la validità della firma digitale delle parti ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa lettura del presente contratto, il concessionario dichiara di approvare specificamente gli artt. "2 – Oggetto, durata e ammontare della concessione", "5 – Valore della concessione", "6 – Canone per l'utilizzo degli spazi e dell'energia elettrica – tracciabilità", "9 – Prodotti da erogare", "10 – Prezzi di vendita dei prodotti e aggiornamento prezzi", "11 – Caratteristiche dei distributori automatici", "13 – Modalità di svolgimento del servizio", "16 – Oneri ed obblighi a carico del concessionario", "19 – Contestazioni, rilievi e penali", "21 - Subappalto", "22 – Recesso unilaterale", "23 – Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento", "24 Controversie", dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva della stazione Appaltante.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.2.2007.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP ECOLOGIA

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE